

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1976

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa » (138)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 22, 23
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione	22, 23
PASTI (Sin. Ind.)	22
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa	23
TOLOMELLI (PCI)	22

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	19, 21, 22
DONELLI (PCI), relatore alla Commissione	20, 21
GIOVANNIELLO (DC)	21
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa	21, 22

« Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (147)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	Pag. 25
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa	25

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

S I G N O R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140).

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolazione contabile dei materiali con-

sumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità».

Prego il senatore Donelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D O N E L L I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame propone una sistemazione contabile di forniture di materiale vario che l'Amministrazione militare ha devoluto, negli anni '60, sia all'opera di soccorso alle popolazioni di paesi stranieri colpiti da calamità, sia all'Opera nazionale dei figli degli aviatori.

Il disegno di legge, precisamente, fa riferimento al prelievo dai depositi dell'Amministrazione militare di materiali di casermaggio ed attendamento, medicinali, viveri e vestiario consegnati alle popolazioni congolesi e giordane, coinvolte nelle vicende politiche che hanno turbato le rispettive regioni e alle popolazioni della Jugoslavia, della Grecia, della Turchia, del Messico e del Cile, colpite da terremoti, alluvioni e nubifragi.

L'ammontare di tali aiuti è stato valutato in una cifra pari a lire 159 milioni 99 mila 937.

Il provvedimento propone anche la sanatoria del materiale che nel 1946 l'allora ministro della guerra ha devoluto per contribuire all'attivazione dell'ospedale civile di Ulzio, corrispondente ad una somma di lire 4 milioni 59 mila 600 lire.

Infine ripropone una sanatoria di altri 195 milioni 589 mila lire, che sarebbero corrispondenti al valore di viveri, vestiario e sapone che l'Aeronautica militare ha effettuata all'ONFA (Opera nazionale figli degli aviatori) negli anni che vanno dal 1961 al 1969, con la giustificazione che ciò si sarebbe reso necessario per fronteggiare una grave crisi economico-finanziaria dell'ente.

Sul provvedimento che ci viene proposto ritengo di dover formulare alcune osservazioni. Primo, non si comprende la ragione per cui si sia atteso tanto tempo per provvedere alla sistemazione di tali sospesi. In proposito si dovrebbe meglio chiarire il

significato dell'affermazione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, con cui si sostiene che « stante la impossibilità di provvedere, sulla base della vigente legislazione, alla sistemazione formale delle partite riguardanti il materiale in questione, si è ritenuto opportuno promuovere apposito provvedimento legislativo ». Si dovrebbe meglio chiarire, cioè, perchè non sia stata possibile una sistemazione contabile anno per anno dei materiali ceduti, sia pure attraverso una sanatoria delle cessioni stesse.

Inoltre vorrei ancora osservare, a proposito delle forniture di materiale concesse dall'Aeronautica militare alla ONFA, che non mi pare si possa giudicare un atto che rientri nella normalità delle prerogative della Amministrazione militare quello di disporre di un potere discrezionale per sovvenzionare un ente come l'ONFA, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e che usufruisce di contributi dello stesso Ministero.

A parte le finalità assistenziali di questo ente, alcune delle quali assai discutibili, come quella di promuovere corsi di insegnamento per gli orfani degli aviatori che sono propri della scuola dell'obbligo, risulterebbe che l'attività assistenziale che viene svolta è quella che rientra nei compiti delle Regioni e degli Enti locali, per cui non si comprende perchè gli orfani degli aviatori o di qualsiasi altra associazione d'arma non debbano essere considerati alla stregua degli orfani di altre categorie di cittadini.

Sarebbe utile un chiarimento da parte dell'onorevole rappresentante del Governo per sapere se questo ente o altri simili rientrano o meno tra quelli che dovrebbero essere sciolti in previsione della riforma dell'assistenza pubblica, fermo restando il diritto di chicchessia di costituire associazioni volontarie che non comportino, però, sovvenzioni da parte della pubblica Amministrazione.

A parte questo inciso, torno a domandare perchè l'Amministrazione dell'aeronautica militare abbia potuto decidere (sembra in modo autonomo) di sovvenzionare per sei

4^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

anni di seguito un ente assistenziale, sia pure con l'assegnazione di materiale vario che oggi viene calcolato nella cifra di oltre 30 milioni all'anno, in aggiunta al contributo che l'ONFA ha percepito dallo Stato.

Sembra evidente che un eventuale intervento per fronteggiare la grave crisi economica che ha colpito l'ente, come si afferma nella relazione, dal 1961 al 1966, doveva essere di esclusiva competenza del Ministero della difesa. Si tratta di un precedente che solleva osservazioni fondate circa la legittimità delle decisioni assunte da tale amministrazione militare, alle quali occorre dare una risposta, come d'altra parte è necessario rispondere positivamente all'osservazione fatta dalla 6^a Commissione finanze e tesoro in sede di parere, la quale richiama « la necessità di un esame rigoroso delle forniture all'ONFA oltre che nel merito di ciascuna di esse anche in rapporto alla funzione dell'ente e alla attività effettivamente svolta ».

Queste sono le osservazioni che il relatore non poteva mancare di fare e chiedo al rappresentante del Governo di voler dare alla Commissione i chiarimenti cui ho fatto cenno.

PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi riservo di rispondere ai quesiti che lei mi ha posto nella prossima seduta.

DONELLI, relatore alla Commissione. Dal momento che il problema non riguarda soltanto l'ONFA, perchè vi sono altri 9 istituti di questa natura, mi permetto di chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di darci notizie anche a questo riguardo. Naturalmente, non essendo egli in grado di darci informazioni su tutti questi enti rapidamente, vorrei chiedere che il Governo, più avanti, presenti una relazione circostanziata sulla loro attività.

PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa. D'accordo, ma desidero anche ricordarvi che io ho già assunto l'impegno per quanto concerne le accademie.

Quindi prima riferirò su queste, poi procederemo per quanto concerne questi istituti.

Desidero, poi, avere un chiarimento. Per quanto riguarda i materiali ceduti all'ONFA, ho una distinta nella quale vi sono i seguenti dati: 1961-1962, 30 milioni 362 mila lire; vestiario 13 milioni e rotti; sapone 114 mila lire; totale 44 milioni; e così via. È sufficiente questo o si vuole un dettaglio diverso?

PRESIDENTE. Il disegno di legge autorizza la regolarizzazione contabile; però poi dice che il decreto del Ministro è soggetto ai normali controlli della Corte dei conti. Bisogna, quindi, presentare le pezze d'appoggio.

L'articolo 2 del disegno di legge, infatti, dice che « I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili. I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'articolo 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti ».

DONELLI, relatore alla Commissione. È giusto, ritengo, che il Parlamento, che deve approvare una sanatoria, debba conoscere quali sono le pezze giustificative. Ma il punto più importante, a mio avviso, è quello di capire perchè l'Amministrazione militare abbia dovuto dare del materiale ad un ente. Che bisogno c'era in quel momento? E tale domanda, probabilmente, può essere rivolta anche per quanto riguarda gli altri enti dell'Amministrazione militare, che esamineremo in un'altra occasione.

GIOVANNIELLO. È importante precisare con maggiore articolazione in merito alla ventilata impossibilità di provvedere, sulla base della vigente legislazione, alla

4^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

sistemazione formale delle partite riguardanti i materiali di cui si è parlato. Perché non è stato possibile farlo prima?

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è un disegno di legge che ne riproduce uno già presentato nella precedente legislatura; non è una cosa nuova. Ad ogni modo mi riservo di dare le precisazioni richieste nella prossima seduta.

PRESDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

« Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa » (138).

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa ».

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, sul disegno di legge in discussione ho già avuto modo di riferire diffusamente quando l'abbiamo avuto al nostro esame in sede referente. Non credo che vi siano altre cose da aggiungere a quelle che ho già detto e rimando, quindi, la Commissione all'illustrazione da me fatta in quella sede.

PRESDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOLOMEI. Mi rendo conto che si tratta di una richiesta che deve andare avanti per i mutamenti stessi che avvengono all'interno delle Forze armate. Quello però che chiedo — come la mia parte politica ha già fatto in altre circostanze, ma oggi direi con maggiore forza — è che tale questione dell'avanzamento venga affrontata in quei termini di organicità per cui già per il passato c'era stato un impegno da parte del Governo, e con una visione interforze, perché è un problema da lungo tempo sospeso, di cui abbiamo avuto modo, del resto, di discutere anche in un'altra circostanza.

Vorremmo, quindi, sentire l'opinione del Governo al riguardo, anche per dare alla discussione di questo argomento dei tempi abbastanza ristretti. Questo è il nostro atteggiamento su tale questione.

PASTI. Vorrei rinforzare quanto già è stato detto. La legge del 1955, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ha subito, da allora, una infinità di emendamenti. La legge era necessaria, ma è nata male e vorrei dire che la colpa non è stata tanto del Governo quanto dei militari che l'hanno suggerita; cosicché, oggi (almeno per me è così) non si capisce più niente.

È arrivato, pertanto, il momento di rivedere completamente la materia per mettere a posto e coordinare tutte le leggine particolari esistenti, spesso in contrasto l'una con l'altra. Ci troveremo, infatti, di fronte allo stesso problema con i sottufficiali dell'Aeronautica e per tanti altri ancora.

Io credo che si tratti di un lavoro di notevole importanza e certamente non si può chiedere al Governo di rispondere né domani, né dopodomani. Ritengo, comunque, che il problema sia da affrontare nel quadro della ristrutturazione delle forze armate.

Per maggiore chiarezza, ripeto che il disegno di legge in argomento deve essere

4^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

approvato. Le mie obiezioni sono mosse soltanto dalla necessità di un inquadramento generale, da attuarsi il più presto possibile, in relazione alla complessità della materia in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere.

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono d'accordo sulla esigenza che è stata prospettata ed il Governo se ne farà carico. Faremo un testo unico ed esamineremo la questione generale.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Nella colonna 3 del quadro I « ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « 1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del rappresentante del Governo, che aggiunge il seguente comma: « Nella colonna 3 del quadro II "ruolo

dell'Arma dei carabinieri" della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserire le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri" ».

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Questo emendamento e gli altri che seguiranno servono a ristabilire la giustizia, unificando i criteri di giudizio. Altrimenti, noi approveremo una situazione che non si applicherebbe a determinate specialità (i carabinieri, ad esempio).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente »;

Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

4^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VIII — Ruolo del Servizio tecnico di artiglieria: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro IX — Ruolo del Servizio tecnico della motorizzazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro X — Ruolo del Servizio tecnico chimico-fisico: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XI — Ruolo del Servizio tecnico del genio: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore del centro tecnico del Genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XII — Ruolo del Servizio tecnico delle trasmissioni: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIII — Ruolo del Servizio tecnico geografico: sono soppresse le parole « 2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIV — Ruolo del Servizio automobilistico: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente »;

Quadro XV — Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente »;

Quadro XVII — Ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente »;

Quadro XIX — Ruolo del Servizio di amministrazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente ».

È approvato.

È stato proposto da parte del rappresentante del Governo il seguente emendamento, inteso ad aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di tenente, le seguenti modificazioni:

Quadro XIV. - Ruolo del servizio automobilistico: dopo le parole "2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni" sono inserite le seguenti "o 4 anni di comando di plotone o di sezione recuperi e riparazioni";

Quadro XIX. - Ruolo del servizio di amministrazione: dopo le parole "o di capo ufficio amministrazione" sono inserite le seguenti "o incarico equipollente".

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Art. 3.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e

4^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

al servizio prestato presso reparti o in imbarco ».

È approvato.

A questo punto, il rappresentante del Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

Nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è soppresso il seguente periodo: "per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione".

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (147)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare ».

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Prego la Commissione di voler rinviare la discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
 DOTT. GIULIO GRAZIANI